

**ECONET SRL**  
**P.zza Levi,12 Acqui Terme (AL)**  
**CF/PI 02103850067**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 12 AUTOCARRI 35 Q.LI DOTATI DI PEDANA IDRAULICA A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto il **noleggio senza conducente** - alla società ECONET S.r.l. con sede legale in Acqui Terme, Piazza Levi, 12 (AL) – di **n. 12 autocarri 35 q.li dotati di pedana idraulica**.

Tali autocarri saranno destinati al servizio di distribuzione di contenitori ed attrezzature per la raccolta differenziata nell'ambito dei Comuni serviti da ECONET S.r.l. per l'avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti domiciliare Area Omogenea n. 1 Ovadese – Acquese.

Gli autocarri in oggetto dovranno avere le caratteristiche minime indicate nella relativa scheda allegata al presente Capitolato (**ALLEGATO A - "SPECIFICA TECNICA"**).

Il presente appalto non vincola in alcun modo ECONET S.r.l. a servirsi esclusivamente degli autocarri noleggiati dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata in **mesi 4** (quattro); la decorrenza del contratto si intende dalla data di effettiva presa in carico degli autocarri.

Tale durata potrà essere prorogata, a discrezione di ECONET S.r.l., fino ad un massimo di **mesi 2** (due) e per un numero di autocarri da definire in base alle sopravvenute esigenze della scrivente, salvo congruo preavviso di 15 giorni.

#### **ARTICOLO 3 - NUMERO AUTOCARRI ED IMPORTO DELL'APPALTO**

Il numero di autocarri noleggiati è pari a **12** (dodici).

L'importo complessivo a base d'asta per il noleggio di n. 12 autocarri per un periodo di n. 4 mesi è pari ad **€ 76.800,00** (SETTANTASEIMILAOTTOCENTO/00) IVA esclusa.

Il canone mensile a base d'asta è pari ad **€ 1.600,00** (MILLESEICENTO/00) per singolo autocarro e dovrà comprendere:

- chilometraggio pari a 4.000 km/mese per autocarro, salvo migliore offerta;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- autocarro sostitutivo;

- soccorso stradale;
- altri servizi accessori

il tutto come meglio specificato negli articoli a seguire del presente Capitolato.

In caso di proroga del contratto in oggetto oltre a n° 04 mesi come sopra specificato (fino ad un massimo di ulteriori n° 02 mesi), il costo addebitato ad ECONET S.r.l. (prezzo offerto) dovrà essere calcolato in base agli effettivi giorni di utilizzo, rapportando il costo mensile ai gg/mese di effettivo utilizzo, compreso il conguaglio dei km aggiuntivi effettivamente percorsi e rapportati ai gg/mese.

Il valore stimato è stato determinato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in ragione della previsione del fabbisogno di ECONET S.r.l. ed è determinato al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio da parte della stessa come da Piano Industriale per l'attuazione del nuovo sistema di raccolta e trasporto rifiuti urbani; nell'arco temporale di durata dell'appalto, pertanto, la suddetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante.

#### **ARTICOLO 4 - REQUISITI/CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOCARRI**

Gli autocarri oggetto del presente Capitolato devono avere le caratteristiche tecniche minime descritte nell'ALLEGATO A al presente documento, rubricato **"SPECIFICA TECNICA"**, al quale si rimanda.

#### **ARTICOLO 5 - RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI**

L'autocarro dovrà essere dotato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dovrà essere atto alla immediata circolazione su strada. L'autocarro dovrà comunque essere immatricolato **autocarro per trasporto di cose - uso di terzi da locare senza conducente**.

#### **ARTICOLO 6 - UTILIZZO DEGLI AUTOCARRI**

Gli autocarri noleggiati di cui sopra saranno utilizzati da Dipendenti ECONET S.r.l. in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti (patente B). Nessun altro obbligo o onere graverà su ECONET S.r.l. in relazione all'affidamento della guida degli autocarri, che avverrà a sua insindacabile discrezione. Saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia".

#### **ARTICOLO 7 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna degli autocarri dovrà essere effettuata dall'Appaltatore entro **15 giorni** dalla data di invio dell'Ordine da parte di ECONET S.r.l. e comunque entro e non oltre il 20 Aprile 2018.

Gli autocarri saranno consegnati, a cura e spese dell'Aggiudicatario, presso l'unità operativa di ECONET S.r.l. sita in Loc. Bessiche n. 58 – 15070 TAGLIOLO MONFERRATO (AL) o in eventuale altra sede di ECONET S.r.l. opportunamente e preventivamente comunicata.

La data di consegna dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico di ECONET S.r.l. con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla messa a disposizione degli autocarri. La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata da ECONET S.r.l., la quale dovrà:

- constatare che il veicolo sia conforme all'Ordine emesso;
- controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da: certificato assicurativo; carta di circolazione, manuale d'uso e manutenzione e ogni altro documento previsto per legge;

- controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi,
- controllare che siano presenti gli attrezzi d'emergenza compreso l'estintore regolarmente revisionato (se previsto dalla normativa), giubbotto catarifrangente, ruotino/ruota di scorta;
- constatare che non vi siano danni visibili;
- sottoscrivere il "verbale di consegna", che sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

## **ARTICOLO 8 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA**

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna indicati all'articolo precedente, salvo cause di forza maggiore che devono comunque essere documentate esaurientemente, viene addebitato al fornitore - a titolo di penale - un importo pari allo 0,5% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo si protragga oltre i 5 giorni, ECONET S.r.l. può procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto all'incameramento della penale maturata sino allo scioglimento del contratto.

L'applicazione della penale può avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia definitiva, salvo che il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione, proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità può avvenire solo successivamente all'incameramento della penale.

## **ARTICOLO 9 - RICONSEGNA DEGLI AUTOCARRI**

Gli autocarri in noleggio, al momento della scadenza del contratto, saranno ritirati a cura e spese dell'Aggiudicatario presso l'unità operativa di ECONET S.r.l. sita in Loc. Bessiche n. 58 – 15070 TAGLIOLO MONFERRATO (AL) o in eventuale altra sede di ECONET S.r.l. opportunamente e preventivamente comunicata.

Qualora l'Appaltatore non prenda in consegna i suddetti autocarri entro 5 giorni dalla data di scadenza del contratto o dalla data concordata con ECONET S.r.l., la stessa declina qualsiasi obbligo od onere economico e non è più responsabile della custodia e conservazione degli stessi.

All'atto del ritiro, gli incaricati dell'Appaltatore e di ECONET S.r.l. sottoscriveranno un apposito verbale, dal quale dovranno risultare i dati identificativi del veicolo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il ritiro, la percorrenza complessiva indicata dal contachilometri del veicolo e gli eventuali rilievi sul suo stato. Dopo il ritiro, ECONET S.r.l. non accetterà alcuna contestazione relativa allo stato del veicolo che non trovi riscontro nell'anzidetto verbale.

## **ARTICOLO 10 - CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autocarri. Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati in modo forfettario dal canone mensile di noleggio, senza che riguardo agli stessi l'Appaltatore possa reclamare alcunché nei confronti di ECONET S.r.l.

Ai fini del presente capitolato, s'intendono:

- a) per "controlli periodici" tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo o alla sua percorrenza chilometrica, prescritti dalla legge nonché quelli necessari, secondo le indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (cd. "tagliandi") e i controlli obbligatori sui gas di scarico ed altri controlli previsti per legge;
- b) per "manutenzione ordinaria" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti utilizzati sia per le manutenzioni programmate che rabbocchi, prodotti analoghi, accumulatori, candele, pneumatici,

prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello di climatizzazione, riparazioni e/o rotture accidentali pneumatici) nonché alla messa a punto e alla sostituzione di parti o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi devono avvenire nel numero e con la frequenza prescritti dalla legge, nonché dalle indicazioni del costruttore o dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo (ivi compresa la revisione del veicolo secondo le scadenze di legge).

Ogni scadenza di cui sopra prevista per legge dovrà essere rispettata da parte dell'Appaltatore in modo autonomo.

c) per "manutenzione straordinaria" l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logore o difettose ovvero all'installazione di accessori, che non rientrino nella definizione di "manutenzione ordinaria". Sono considerati manutenzione straordinaria anche gli interventi di ripristino che si rendono necessari a seguito di sinistri.

I ricambi e gli accessori installati sugli autocarri dovranno in ogni caso essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal costruttore.

### **Al rifornimento del carburante per gli autocarri noleggiati provvede l'Azienda a propria cura e spese.**

### **OFFICINE AUTORIZZATE/CONVENZIONATE**

L'Appaltatore, dovrà assicurare le manutenzioni presso officine autorizzate/convenzionate nelle quali gli autocarri noleggiati potranno fruire dei controlli periodici e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti. Le officine autorizzate/convenzionate dovranno trovarsi in un raggio di 35 KM dal Comune di Ovada **nell'ambito della Provincia di Alessandria.**

(Per raggio si intende il raggio di un cerchio tracciato tenendo come centro del cerchio stesso la sede del Comune di Ovada- tramite utilizzo di software Google Earth Pro).

### **VEICOLO SOSTITUTIVO**

Qualora l'officina autorizzata/convenzionata debba trattenere il veicolo per più di 12 ore solari, l'Appaltatore metterà a disposizione di ECONET S.r.l. un autocarro sostitutivo con le medesime caratteristiche presso l'officina dove è ricoverato il veicolo; in caso contrario tutti i costi per il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo saranno a carico dell'Appaltatore.

Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato ed allegati, relative agli autocarri noleggiati.

La mancata messa a disposizione dell'autoveicolo sostitutivo, anche se imputabile ad eventuale ditta incaricata dall'Appaltatore, comporta l'applicazione di una penale pari ad un decimo del canone mensile, maggiorata di un trentesimo dello stesso canone per ogni giorno di fermo macchina del veicolo da sostituire.

### **SOCCORSO STRADALE**

Gli autocarri noleggiati dovranno potersi avvalere di un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:

a) gli autocarri potranno fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio italiano, fino ad un centro di servizio ove possano essere riparati;

b) il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica; al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione, escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

Detto servizio potrà essere prestato dall'Appaltatore o da altra ditta da esso incaricata il cui numero di telefono deve essere comunicato all'Azienda; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all'Appaltatore. Qualora gli autocarri debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura dell'Appaltatore consegnare tempestivamente gli stessi ad ECONET S.r.l.

La mancata prestazione dei soccorsi di cui sopra, alle condizioni ivi indicate, anche se imputabile alla ditta eventualmente incaricata dall'Appaltatore, si considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo e comporta, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, l'applicazione di una **penale pari al doppio del canone mensile**.

## **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI LEGALI, FISCALI ED ASSICURATIVI**

Tutti gli autocarri noleggiati dovranno essere in regola con le norme vigenti, ivi comprese quelle poste dalle autorità locali, che ne disciplinano l'uso e la circolazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti fiscali relativi al possesso o all'uso degli autocarri noleggiati ed in particolare il pagamento delle tasse automobilistiche.

Tutti gli autocarri noleggiati dovranno essere coperti, a cura e spese dell'Appaltatore, dall'assicurazione obbligatoria RCAUTO, estesa anche ai terzi trasportati. In particolare si richiede polizza RCAUTO come da normativa vigente, con massimale unico pari ad almeno euro 10.000.000 (diecimilioni/00) con franchigia massima pari ad € 500,00 (cinquecento/00). La polizza RCAUTO di cui sopra dovrà essere priva di vincoli in capo al conducente, se non quello relativo alla presenza, in capo al conducente stesso, di idonea e valida patente di guida.

Relativamente alle garanzie cosiddette "CVT", si richiede idonea copertura assicurativa per incendio, furto, eventi naturali, eventi socio politici, cristalli e KASKO.

Relativamente alle garanzie lo scoperto massimo accettato da ECONET S.r.l. sarà pari al 10% dell'ammontare dell'eventuale danno, con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00).

L'Appaltatore provvederà alla gestione dei sinistri stradali che siano occorsi agli autocarri noleggiati, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le compagnie di assicurazione. ECONET S.r.l. provvederà a comunicare all'Appaltatore le denunce di sinistro.

Si ribadisce che l'Appaltatore dovrà munire gli autocarri noleggiati di tutti i documenti che, in base alle norme vigenti, devono essere tenuti a bordo del veicolo o comunque conservati dal detentore o dall'utilizzatore, ivi compresi i contrassegni e gli altri documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi di legge.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di tenere indenne l'Azienda dalle relative sanzioni pecuniarie. Eventuali somme che l'Azienda abbia dovuto pagare in relazione a tali inadempimenti, saranno recuperate con le modalità di seguito elencate.

## **ARTICOLO 12 - SANZIONI PECUNiarIE**

In caso di violazioni del Codice della Strada, l'Appaltatore dovrà chiedere all'Autorità che gli ha notificato il processo verbale di accertamento, la cartella d'iscrizione a ruolo o l'ordinanza-ingiunzione, di rinotificare l'atto in questione ad ECONET S.r.l.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la sanzione consegua ad un'infrazione che si sarebbe potuta evitare se l'Appaltatore avesse regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali. In tal caso, la sanzione resta a carico dell'Appaltatore.

## **ARTICOLO 13 - FURTO O DISTRUZIONE DEL VEICOLO**

In caso di furto o distruzione, per incendio, sinistro o altra causa, del veicolo noleggiato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un automezzo sostitutivo.

Successivamente il veicolo oggetto di furto o distruzione dovrà essere sostituito dall'Appaltatore con un veicolo in buone condizioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche e di anzianità del veicolo rubato o distrutto. Il nuovo contratto di noleggio, relativo al veicolo rimpiazzato, dovrà quindi avere la stessa durata del contratto precedente.

Qualora il furto o la distruzione del veicolo siano imputabili a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore, l'Appaltatore ha diritto, in deroga a quanto previsto, al risarcimento del danno, con esclusione della quota per la quale ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo.

Il risarcimento di cui al comma precedente dovrà essere chiesto per iscritto dall'Appaltatore, entro dieci giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento, sotto pena di decadenza. Nella richiesta dovrà esporre le ragioni in base alle quali ritiene debba applicarsi il disposto di cui sopra; dovrà inoltre allegare tutta la documentazione atta a comprovare l'entità del risarcimento domandato. Se l'Appaltatore non dispone degli elementi conoscitivi per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, il predetto termine decorre dal momento in cui ne viene in possesso, senza comunque poter superare i diciotto mesi.

Se l'Azienda accorda, in tutto o in parte, il risarcimento domandato, le somme così dovute saranno fatturate separatamente e pagate nei termini e con le modalità previste.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

#### **ARTICOLO 14 - CANONE DI NOLEGGIO**

Il canone di noleggio non potrà essere superiore all'importo (iva esclusa) mensile per ogni veicolo indicato in sede di offerta e sarà conseguente della somma del costo del puro noleggio e il costo dei servizi, salvo il conguaglio chilometrico come previsto dal presente Capitolato.

Il canone remunera tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture effettuati dall'Appaltatore in virtù del contratto.

Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento all'Azienda, nemmeno a titolo di rimborso spese.

I prezzi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento dei costi derivante da qualsivoglia ragione, fatta eccezione a modifiche dovute a cause non prevedibili e quindi non conosciute all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque da valutare a cura di entrambe le parti contraenti.

#### **ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I canoni di noleggio saranno fatturati anticipatamente, all'inizio di ciascuna mensilità contrattuale.

Il prezzo utilizzato in fatturazione è il prezzo offerto in sede di gara espresso in Euro.

Il pagamento delle fatture recanti CIG di riferimento, verrà effettuato tramite **bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese**.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

In ogni caso l'importo fatturato viene corrisposto solo a seguito della verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC regolare - in corso di validità alla data stessa del pagamento).

#### **ARTICOLO 16 - CONGUAGLIO CHILOMETRICO**

Ai fini del conguaglio, si procede **mensilmente** alla rilevazione dei chilometri complessivamente percorsi dal veicolo, come comunicati dalla Stazione Appaltante (anche in contraddittorio con l'Appaltatore).

Dalla percorrenza così rilevata, viene sottratta la percorrenza compresa nel canone mensile indicata in sede di offerta (Km 4.000/mese/mezzo salvo migliore offerta). **I chilometri in eccedenza verranno quantificati al costo di euro 0,20 al KM** e fatturati a consuntivo mensilmente.

## **ARTICOLO 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato e relativi allegati, con diligenza e buona fede, impegnandosi a comunicare tempestivamente ad ECONET S.r.l. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione deve avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire ad ECONET S.r.l. di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Con riferimento ai diritti di autore e brevetti si specifica in particolare quanto segue.

ECONET S.r.l. non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Appaltatore tiene indenne ECONET S.r.l. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità che possono derivare da qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso degli autocarri oggetto di gara.

## **GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore deve costituire, per la sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

## **RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà di ECONET S.r.l. che di terzi, tenendo esonerata quest'ultima dalle relative conseguenze.

## **ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **ARTICOLO 18 - CONTROLLI SULL'APPALTATORE**

Nel corso dell'esecuzione del contratto ECONET S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati e certificati dall'Appaltatore ai fini della stipula del contratto.

## **ARTICOLO 19–CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

La ditta non potrà procedere alla cessione del credito senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

E' ammesso subappalto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

## **ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Gli autocarri oggetto di noleggio devono rispondere alle caratteristiche tecniche minime riportate nell'ALLEGATO A – SPECIFICA TECNICA del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a quanto offerto in sede di gara quale impegno contrattuale.

In caso contrario, fatto salvo quanto previsto dagli articoli che precedono, nonché fatta salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) ECONET S.r.l. ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo, in particolare, anche nelle seguenti ipotesi:

- 1) per frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- 3) per ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna;
- 4) quando l'Appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli mediante diffida ad adempiere, non provvede a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- 5) nel caso di reiterate inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- 6) nel caso di mancato rispetto del divieto di cessione del contratto;
- 7) nel caso in cui l'Appaltatore, per trascuratezza e per inosservanza degli obblighi e delle norme contrattuali o di buon senso, comprometta la buona riuscita del servizio o la possibilità di compimento dello stesso entro i termini stabiliti;
- 8) nel caso in cui l'Appaltatore fornisca materiali o parti delle attrezzature non rispondenti per qualità, quantità o altro ai requisiti richiesti dal presente Capitolato, dalle schede tecniche o offerti in sede di gara;
- 9) nel caso in cui l'Appaltatore reiteratamente ritardi nelle consegne o nell'effettuazione di consegne parziali o negli interventi di riparazione\ sostituzione previsti;
- 10) nel caso di reiterate contestazioni da parte di ECONET S.r.l. circa l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato, relativi allegati e a quanto offerto in sede di gara;
- 11) nel caso in cui l'Appaltatore (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la sua compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa) sospenda o rallenti l'esecuzione del servizio;
- 12) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nelle ipotesi suddette, la risoluzione si verifica di diritto in particolare quando ECONET S.r.l. dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



ECONET S.r.l. procede ad incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni per il risarcimento dei maggiori danni e delle maggiori spese e, nei casi più gravi, potrà pretendere la restituzione di somme eventualmente già corrisposte.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto o dopo la sua esecuzione in pendenza di stipula.

Si applica inoltre l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 21 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A seguito della risoluzione del contratto, ECONET S.r.l. ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità e la convenienza, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Restano impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

## **ARTICOLO 22 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ECONET S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore viene avvisato con un anticipo di almeno venti giorni.

All'Appaltatore compete esclusivamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite sino alla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, con esclusione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

## **ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese inerenti il contratto in oggetto sono a carico dell'Appaltatore.

## **ARTICOLO 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse insorgere o manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio oggetto di gara.

Qualora le divergenze o contestazioni relative all'interpretazione o all'applicazione delle clausole contrattuali o all'esecuzione del contratto non dovessero risolversi in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Alessandria.

## **ARTICOLO 25 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non indicato nel Capitolato e relativi allegati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

## **ARTICOLO 26 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE**

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, si richiede la redazione della documentazione DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, se e in quanto dovuta.

### **Allegati**

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti documenti:

ALLEGATO A – SPECIFICA TECNICA

ALLEGATO B - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

### **ALLEGATO B – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 50/2016.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

Il **punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100** così distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	<b>70</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **► OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI**

Ai fini della valutazione delle offerte tecniche, il punteggio verrà attribuito in base agli elementi e criteri sotto riportati:

1) Portata utile dell'autocarro espressa in Kg: max 25 punti

- Kg 500: 0 PUNTI
- Da kg 501 a kg 600: 5 PUNTI
- Da kg 601 a kg 700: 15 PUNTI
- Oltre kg 700: 25 PUNTI

2) Chilometraggio mensile ad autocarro compreso nel canone: max 25 punti

- Km 4.000: 0 PUNTI
- Km 4.500: 15 PUNTI
- Km 5.000: 25 PUNTI

3) Almeno n° 04 autocarri dotati di cabina corta: max 20 punti

- Cabina oltre 1.90 ml: 0 PUNTI
- Cabina fino a 1.90 ml: 20 PUNTI

#### ► OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

Saranno attribuiti punti **30** all'operatore che avrà offerto l'importo più basso, mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale con approssimazione al secondo decimale con la seguente formula:

$$Pi = 30 \times (\text{Offerta più bassa} / \text{Offerta ditta i-esima})$$

Dove: **Pi** è il punteggio assegnato alla ditta i-esima.

In sede di offerta dovrà essere indicato anche l'importo del canone mensile unitario offerto.